



VADEMECUM CONGEDI DI MATERNITA' & PATERNITA' E PARENTALI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura



CONTENUTI

- 01 | Permessi prenatali
- 02 | Congedo di maternità
- 03 | Congedo di paternità
- 04 | Allattamento
- 05 | Congedo parentale facoltativo
- 06 | Congedo per malattia del/della figlio/figlia
- 07 | Contatti





01

Permessi prenatali

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 151/2001 le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di:

- ✓ esami prenatali
- ✓ accertamenti clinici
- ✓ visite mediche specialistiche

nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Per la fruizione di detti permessi le dipendenti sono tenute ad avvisare preventivamente il proprio Responsabile e a produrre al rientro al lavoro la documentazione giustificativa originale da inviare tramite mail o posta interna all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo assieme al modulo (*compilare il riquadro "Permesso orario per particolari motivi personali o familiari" specificando che si tratta di permessi prenatali*).



02

Congedo di maternità

- ✓ La lavoratrice gestante ha diritto a un periodo di 5 mesi di congedo di maternità OBBLIGATORIO.
- ✓ Tali mesi sono interamente retribuiti e, generalmente, comprendono i 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto ed i 3 mesi successivi al parto. Occorre presentare all'Ufficio Personale il certificato di gravidanza con l'indicazione della data presunta del parto.
- ✓ E' possibile richiedere la flessibilità, ovvero il posticipo della decorrenza del congedo obbligatorio all'8° mese (il congedo inizia 1 mese prima del parto e termina 4 mesi dopo il parto) oppure al 9° mese (5 mesi di congedo dopo il parto).



02

Congedo di maternità

- ✓ Per usufruire della flessibilità del periodo di congedo e richiedere il posticipo, la lavoratrice gestante è tenuta a informare l'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e, successivamente, ad inviare la richiesta per la flessibilità dell'astensione obbligatoria al Medico competente di Ateneo, il quale fornirà tutti i dettagli sull'iter e la documentazione da presentare. La richiesta dev'essere inviata **entro la 26° settimana di gestazione**, in modo da poter organizzare e fissare la visita medica nei tempi indicati dalla normativa (durante la 30° settimana di gestazione).



02

Congedo di maternità



- ✓ Entro 30 giorni dalla nascita sarà necessario comunicare all’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo i dati anagrafici del/la figlio/a (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), compilando apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.



03

Congedo di paternità

- ✓ Per il lavoratore è previsto il congedo di paternità OBBLIGATORIO pari a 10 giorni lavorativi.
- ✓ Tali giorni sono interamente retribuiti e da fruire dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita, o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti.
- ✓ I giorni NON sono frazionabili a ore e SONO utilizzabili anche in modo NON continuativo, anche contemporaneamente al congedo di maternità obbligatorio della madre lavoratrice.



03

Congedo di paternità



- ✓ Entro 30 giorni dalla nascita sarà necessario comunicare all’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo i dati anagrafici del/la figlio/a (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), compilando apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Allattamento – permessi giornalieri



Il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire alle lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino (compreso il giorno del compleanno), due periodi di riposo (della durata di un'ora ciascuno), anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario di lavoro è inferiore a sei ore. È possibile optare, subordinatamente al consenso del Responsabile, per il profilo "orario genitori" (7 h e 12' al giorno) ed ottenere, tramite la riduzione orario, di lavorare 5 h e 12' al giorno.

I periodi di riposo sono riconosciuti anche al padre lavoratore:

- ✓ nel caso di figli affidati al solo padre;
- ✓ in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- ✓ nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- ✓ in caso di morte o di grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste posso essere utilizzate anche dal padre.

I genitori di bambini adottati o in affidamento preadottivo o provvisorio hanno diritto a fruire dei riposi entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.

Le eventuali richieste di recupero eccedenze comportano una decurtazione di ore pari a quelle dell'orario non ridotto.



05

Congedo parentale facoltativo

Il congedo parentale è un periodo di congedo facoltativo di cui possono beneficiare **entrambi i genitori** fino al compimento del 12° anno di vita del bambino: la *mamma* dopo il periodo di congedo di maternità obbligatorio ed il *papà* dalla nascita del bambino dopo aver prima terminato i 10 giorni di congedo obbligatorio.

Per entrambi i genitori è previsto un:

- ✓ **Limite INDIVIDUALE di 6 mesi:** di cui 3 mesi personali e 3 mesi utilizzabili *alternativamente* da entrambi i genitori (il limite è elevabile a 7 mesi per il papà che usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi, anche frazionato);
- ✓ **Limite CUMULATIVO di 10 mesi** (elevabile a 11 se il papà usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi, anche frazionato).

Al genitore solo (padre o madre) spetta un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

Il limite massimo del periodo di congedo retribuito tra i genitori è di 9 mesi; i restanti mesi (fino al limite di 10 o 11 mesi fruibili fino ai 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia) non sono retribuiti.



05

Congedo parentale facoltativo

Il congedo parentale può essere utilizzato sia continuativamente che frazionatamente e deve essere richiesto almeno 5 giorni prima dell'inizio del congedo o entro le 48 ore precedenti, in presenza di particolari e comprovate situazioni personali.

I giorni non lavorativi (sabato, domenica e festività), compresi tra 2 periodi, anche di un solo giorno di congedo parentale, sono computati come congedo parentale. Affinchè non vengano considerati tali è necessario il rientro al lavoro, anche di un solo giorno.

I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire di periodi di congedo parentale anche su base oraria.

Tale modalità di utilizzo non è cumulabile con gli altri permessi e riposi previsti dal D.Lgs. n. 151 del 2001. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruitti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno.

In caso di part time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata media della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore **non sono**, in ogni caso, **fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie**.

05

Congedo parentale facoltativo

In sintesi

MADRE
6 mesi

PADRE
6 mesi
(elevabili a 7 mesi se il padre si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi)

COPPIA DI GENITORI
10 mesi
(elevabili a 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi)

GENITORE SOLO
11 mesi



SCHEMA RIASSUNTIVO INDENNITA' DI CONGEDO PARENTALE

05

Congedo parentale facoltativo

Congedo di maternità
concluso entro il
31.12.2023

- Primo mese retribuito al 100% e fruibile fino al 12° anno di età del bambino
- Dal secondo mese al 30%

Congedo di maternità
concluso dopo il
31.12.2023 ma entro il
31.12.2024

- Primo mese retribuito al 100%
- Secondo mese all'80% anche se fruoto nel 2025 e fino al compimento dei 6 anni del bambino
- Dal terzo mese retribuzione al 30%

Congedo di maternità
concluso dopo il
31.12.2024

- Primo mese retribuito al 100%
- Secondo e terzo mese all'80% se fruoto entro i 6 anni del bambino. In caso contrario, 30% fino ai 12 anni.
- Dal quarto mese retribuzione al 30%



06

Congedo per malattia del/la figlio/a

Ogni anno entro il 3° anno di vita del/la bambino/a (compreso il giorno del compleanno):

- ✓ Primi 30 giorni tra entrambi i genitori: retribuiti al 100%;
- ✓ Dal 31° giorno: **senza retribuzione.**

Ogni anno oltre il 3° e fino all'8° anno di vita del/la bambino/a (compreso il giorno del compleanno):

- ✓ 5 giorni non retribuiti per ciascun genitore.

Nel periodo senza retribuzione **NON** si maturano ferie.

Per fruire del congedo per malattia del bambino, il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato indicante lo stato di malattia del bambino e la necessità di assistenza del genitore.

La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento. Ai congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Trattandosi di un'assenza facoltativa, il genitore può scegliere di assentarsi dal lavoro solo per alcuni dei giorni previsti nel certificato del medico, specificandoli sull'apposito modulo. Come per i congedi parentali, i giorni non lavorativi (sabato, domenica, festività) tra due periodi anche di un solo giorno di congedo per malattia del bambino sono considerati congedo per malattia del bambino.

Affinché non vengano considerati tali è necessario il rientro al lavoro, anche di un solo giorno.



07

Contatti

Direzione Risorse Umane e Affari Generali
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo

Referente

FACCHIN Stefania
0432-556328
stefania.facchin@uniud.it
presenze@uniud.it



GRAZIE!

Università degli Studi di Udine



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura